

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 796 del 29 agosto 2022

Personale aggiuntivo per l'espletamento delle pratiche per la ricostruzione assunto presso gli enti locali, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e sue s.m.i. - Anno 2022 - Ridefinizione delle somme a disposizione e reimputazione di spese già sostenute

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2022, con legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» ed in particolare l'art. 3-bis, commi 8° e 9°, con i quali sono state disposte le modalità per l'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1°, del citato d.l. n. 74/2012 per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma.

Visto altresì il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» ed in particolare l'articolo 6-sexies «Assunzioni di personale» e sue s.m.i., con il quale i succitati commi 8° e 9° del d.l. n. 95/2012 sono stati aggiornati nella loro stesura e sono state meglio disciplinate regole e termini per provvedere all'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di dette risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed agli altri Organi istituzionali coinvolti con la ricostruzione.

Ricordato il d.p.c.m. 12 febbraio 2014 «Riparto del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 per le annualità 2013 e 2014, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74», con il quale sono identificate le percentuali di riparto dei fondi tra i tre Commissari delegati alla ricostruzione post-sisma 2012, in base alla rispettiva competenza territoriale ed al danno complessivamente stimato.

Richiamata la legge 30 dicembre 2021, n.234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», la quale, all'articolo 1, comma 459, fra l'altro ha previsto che «le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, si applicano sino all'anno 2022 nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022» e le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022». A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022».

Ricordato che con proprie precedenti ordinanze:

- 19 novembre 2013, n. 32, «Intesa ai sensi dell'art. 6 sexies, comma 1, del decreto legge 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013 che modifica i commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, per il riparto tra i Comuni interessati delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74»;
- 17 luglio 2014, n.55, «Intesa ai sensi dell'art. 6 sexies, comma 1, del decreto-legge n. 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, che modifica i commi 8 e 9 dell'art. 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135, per il riparto tra i Comuni interessati di ulteriore personale integrativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74»;
- 4 dicembre 2014, n. 75, «Intesa sull'accordo ex-art. 15 l. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.»;
- 23 aprile 2015, n. 100 «Intesa sull'accordo ex art. 15 l. n.241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.»;
- 23 novembre 2016, n. 271 «Presenza d'atto dell'Accordo intercorso tra i Comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e/o per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - Anni 2017 e 2018»;
- 13 febbraio 2019, n. 465 «Presenza d'atto ex-post dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - anni 2018 e 2019»;
- 11 marzo 2019, n. 471 «Proroga, ai sensi della legge n. 145/2018, dell'adesione all'accordo intercorso tra i comuni in data 27 novembre 2018 e finalizzato alla prosecuzione dei contratti a tempo determinato per le risorse aggiuntive di personale dedicate alla ricostruzione, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i. - Estensione della copertura finanziaria all'anno 2020»;
- 26 gennaio 2021, n. 642 «Presenza d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - anno 2021»;
- 25 giugno 2021, n. 690 «Finanziamento dell'ordinanza commissariale 5 febbraio 2021, n. 642 - Rimborso degli oneri per il personale aggiuntivo assunto con contratti a tempo determinato, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. - Anno 2021»;
- 24 marzo 2022, n. 750 «Presenza d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - Anno 2022»;

il Commissario delegato ha formalizzato l'intesa con i succitati Comuni e ha garantito nel tempo, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016,

Serie Ordinaria n. 36 - Martedì 06 settembre 2022

2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, la copertura delle spese afferenti alle risorse aggiuntive di personale assunte dai Comuni interessati per l'espletamento delle pratiche relative alla ricostruzione.

Dato atto che, per quanto attiene all'anno 2022, anche al fine di non ritardare i rimborsi al Comune ed in attesa dell'eventuale erogazione delle somme fissate al citato articolo 1, comma 459 della legge n.234/2021, si era provveduto a coprire la spesa mediante riserva a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012 e s.m.i., le cui risorse sono già state versate, a disposizione del Commissario delegato, su apposito conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia - Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, capitolo 706.

Preso atto del fatto che la Banca d'Italia, Sezione di Milano, con quietanza 29 giugno 2022, n. 6, ha notificato l'avvenuto trasferimento di complessivi € 1.005.000,00 da parte del Dipartimento della Protezione Civile a valere sul capitolo 706 del Bilancio dello Stato (risorse autonome - rag/st.pr./app./num : ragioneria 960/19/6/706), per le finalità di spesa di cui trattasi.

Ritenuto conseguentemente di poter riassegnare le risorse inizialmente riservate con la citata Ordinanza n.750 sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n.74/2012, capitolo 706, al nuovo fondo resosi disponibile a seguito del trasferimento suindicato di pari importo e capitolo di spesa.

Ritenuto inoltre di dover reimputare sulle nuove risorse anche le spese già sostenute a tal titolo e più precisamente:

- quanto a € 14.562,26 ai sensi del decreto del Soggetto Attuatore n.50 del 18 maggio 2022;
- quanto a € 20.392,26 ai sensi del decreto del Soggetto Attuatore n.54 del 31 maggio 2022;
- quanto a € 15.740,98 ai sensi del decreto del Soggetto Attuatore n.55 del 06 giugno 2022;
- quanto a € 59.638,58 ai sensi del decreto del Soggetto Attuatore n.56 del 17 giugno 2022;

per complessivi € 110.334,08.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn.26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto dell'avvenuto trasferimento da parte dello Stato nella contabilità speciale n.5713 intestata al Commissario della somma di € 1.005.000,00, in forza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 459, della legge n.234/2021, giusta quietanza della Banca d'Italia n.6 del 29 giugno 2022;

2. di sostituire la riserva di € 1.005.000,00, attuata con propria precedente ordinanza n.750 a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74/2012 e s.m.i., con le risorse di cui al precedente Punto 1.;

3. di reimputare la spesa complessiva di € 110.334,08, derivante dalla sommatoria delle seguenti spese effettuate per il medesimo titolo:

- € 14.562,26 ai sensi del decreto del Soggetto Attuatore n.50 del 18 maggio 2022;
- € 20.392,26 ai sensi del decreto del Soggetto Attuatore n.54 del 31 maggio 2022;
- € 15.740,98 ai sensi del decreto del Soggetto Attuatore n.55 del 06 giugno 2022;
- € 59.638,58 ai sensi del decreto del Soggetto Attuatore n.56 del 17 giugno 2022;

a valere sulle nuove risorse introitate di cui al precedente Punto 1., liberando al contempo somme per pari importo a valere sul citato Fondo per la Ricostruzione;

4. che la reimputazione di cui al precedente Punto 3., essendo entrambi i Fondi derivanti dal medesimo capitolo 706 del Bilancio dello Stato, sia agita mediante mera correzione contabile dell'imputazione senza ulteriori aggravii burocratici;

5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana